

PRIMA ANALISI del documento di consultazione "Seconda fase di consultazione delle parti sociali ai sensi dell'articolo 154 del TFUE su una possibile azione per affrontare le sfide relative a un salario minimo equo".

Il 3 giugno la Commissione ha pubblicato la seconda fase della consultazione delle parti sociali su una possibile azione per affrontare le sfide legate a un salario minimo equo.

La consultazione ha tenuto conto di una serie di raccomandazioni formulate dalla CES nella sua risposta alla prima fase di consultazione, in particolare l'inclusione di misure per promuovere la contrattazione collettiva come strumento per fissare i salari. La seconda fase di consultazione è un mix di analisi, obiettivi e domande. Non esiste un'unica proposta, poichè si tratta di un'iniziativa tesa ad un obiettivo di ripresa dalla crisi COVID-19 che riconosce l'importanza di "garantire che tutti i lavoratori dell'UE guadagnino un reddito dignitoso per il rilancio e per la costruzione di economie eque e resilienti, e del ruolo dei salari minimi".

Tuttavia, non vi è ancora un quadro chiaro di ciò che la Commissione intende fare per raggiungere gli obiettivi definiti. È importante sottolineare che la Commissione non ha deciso la forma dello strumento giuridico da utilizzare. I possibili strumenti finora individuati sono la direttiva e la raccomandazione.

È chiaro che la CES dovrà lavorare a stretto contatto con i suoi affiliati per analizzare le reali implicazioni della consultazione e le possibili misure proposte. Dovremo rispondere alle questioni sollevate dalla Commissione nell'analisi iniziale insieme alle domande che vengono poste direttamente alle parti sociali.

Di seguito riportiamo la nostra analisi delle domande formulate dalla Commissione europea. Non si tratta di una prima bozza di risposta ma di un ausilio che intendiamo fornire ai nostri iscritti.

La prima bozza di risposta sarà distribuita il 15 giugno, in linea con la roadmap.

La Commissione pone le seguenti domande alle parti sociali

1) Quale il vostro punto di vista sugli obiettivi specifici di una possibile azione dell'Unione europea indicati nel paragrafo 5 del documento di consultazione?

Il paragrafo 5 del documento di consultazione è il punto in cui la Commissione espone l'obiettivo generale proposto per l'iniziativa, in particolare: "l'iniziativa avrebbe l'obiettivo di

garantire che tutti i lavoratori dell'Unione siano tutelati da un salario minimo equo, che consenta loro di vivere dignitosamente ovunque lavorino". Il primo punto essenziale è quindi l'adeguatezza del salario minimo, e sembra che l'intenzione sia quella di estendere l'iniziativa (qualunque sia la sua forma) a tutti i paesi UE e a tutte le categorie di lavoratori. Nella consultazione si è proposto agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati con mezzi diversi, "nel pieno rispetto delle competenze nazionali e della libertà contrattuale delle parti sociali". A questo proposito, la Commissione afferma che "l'azione dell'UE non mira all'introduzione di un salario minimo legale in tutti gli Stati membri". Ciò costituisce un importante chiarimento delle intenzioni e sarà particolarmente importante ricevere dai nostri affiliati, con e senza salario minimo legale, una valutazione della proposta della Commissione. "Per gli Stati membri senza salario minimo legale" la Commissione afferma che gli obiettivi potrebbero "essere raggiunti, ad esempio, se tutti i lavoratori possono essere coperti da un contratto collettivo e/o beneficiare indirettamente dei livelli retributivi stabiliti dai contratti collettivi". Questa sembra essere la proposta della Commissione di una protezione contro gli impatti negativi sui sistemi di contrattazione collettiva esistenti, ma dovremo sottolineare o ribadire le linee guida già individuate nella nostra risposta alla prima fase.

La Commissione definisce, altresì, diversi obiettivi complementari ai quali siamo tenuti a fornire una risposta. In breve, la Commissione propone che l'iniziativa miri a garantire:

- a) il buon funzionamento della contrattazione collettiva per la fissazione dei salari
- b) l'esistenza di quadri nazionali per i salari con un adeguamento regolare secondo criteri chiari e stabili, in modo da ottenere salari minimi adeguati,
- c) le parti sociali siano effettivamente coinvolte nella fissazione del salario minimo obbligatorio,
- d) le variazioni e le deroghe del salario minimo vengano abolite o limitate (per non escludere i gruppi di lavoratori vulnerabili),
- e) l'applicazione di efficaci meccanismi di conformità e di monitoraggio.

La seconda domanda posta alle parti sociali è la seguente

2) Quali sono le vostre opinioni sulle possibili vie d'azione dell'UE illustrate nel paragrafo 6.1 della presente consultazione?

Il paragrafo 6.1 è il punto in cui la Commissione espone le sue proposte di misure politiche da includere nell'iniziativa, composte da "elementi costitutivi" che rispecchiano gli obiettivi summenzionati. Dovremo rispondere in dettaglio e fornire le nostre raccomandazioni e richieste di misure politiche.

Va sottolineato che secondo la Commissione la misura dovrebbe "promuovere il ruolo della contrattazione collettiva nel sostenere l'adeguatezza e la copertura del salario minimo" e che qualsiasi misura sarà applicata in modo diverso "a seconda dei sistemi di fissazione del salario minimo, nel pieno rispetto delle competenze nazionali e della libertà contrattuale delle parti sociali".

E' importante "fornire incentivi per promuovere il buon funzionamento della contrattazione collettiva sulle questioni salariali, soprattutto laddove è meno sviluppata". A tal riguardo la Commissione propone un elenco non esaustivo di possibili azioni a sostegno della contrattazione collettiva per la fissazione dei salari, simile a quanto richiesto dalla CES nella risposta alla prima fase di consultazione. La Commissione ha anche compiuto un altro passo nella nostra direzione proponendo una "mappatura in tutti gli Stati membri dell'attuazione della clausola sociale contenuta nella direttiva sugli appalti pubblici", ma è chiaro che dovremo sviluppare proposte per ottenere risultati più significativi per i lavoratori.

Altri elementi costitutivi si riferiscono ad azioni e disposizioni volte a garantire l'adeguatezza dei salari minimi previsti dalla legge (come la garanzia di un loro regolare adeguamento; si potrebbero introdurre elementi di garanzia dell'adeguatezza). In questo quadro, vengono presi in considerazione indicatori specifici per l'adeguatezza (riferimento ai livelli di salario lordo/netto mediano/media o all'approccio del salario di sussistenza, ossia un paniere di riferimento per garantire una vita dignitosa), nonché eventuali valori di riferimento non vincolanti. È positivo che l'approccio basato sul salario di sussistenza sia esplicitamente menzionato, e sarà necessario un ulteriore lavoro per quanto riguarda i valori di riferimento e le possibili soglie. Allo stesso tempo, le opzioni sono mantenute aperte ed è deludente che la consultazione non fornisca maggiore chiarezza sui criteri specifici proposti per garantire l'adeguatezza. Tuttavia è chiaro che dovremo considerare attentamente la nostra risposta a tutte queste domande, inoltre, se non ci sarà una soglia fissa che garantisca l'aumento dei salari minimi, una formula per la fissazione dei salari potrebbe essere utilizzata, se costruita male, anche per ridurli.

Gli altri elementi costitutivi dell'iniziativa, menzionati nella consultazione, riguardano il coinvolgimento delle parti sociali nella fissazione del salario minimo obbligatorio, sull'eliminazione (o limitazione) delle deroghe e delle variazioni del salario minimo, sull'effettivo rispetto e sull'applicazione delle norme (con particolare attenzione al rafforzamento degli organismi preposti all'applicazione e al ruolo delle parti sociali). L'attenzione al rispetto delle norme è un'evoluzione positiva rispetto alla prima fase della consultazione, in cui questa era in gran parte assente, anche in questo caso si trattava di una richiesta della CES.

3) Qual è il vostro punto di vista sull'eventuale strumento giuridico presentato al punto 6.2?

Il punto 6.2 analizza il tipo di strumento giuridico. La Commissione conferma la possibilità di avere una direttiva e una raccomandazione e chiede il nostro parere sui vantaggi e gli svantaggi associati a ciascuna opzione insieme alla nostra raccomandazione.

Secondo la Commissione, la direttiva "darebbe certezza sui requisiti obbligatori che gli Stati membri devono applicare". Conterrebbe "una serie di requisiti minimi e di obblighi procedurali", ma "lascerebbe agli Stati membri la possibilità di decidere il modo di attuarli e non toglierebbe agli Stati membri e alle parti sociali la libertà di fissare il livello dei salari minimi". La Commissione propone che gli Stati membri possano affidare alle parti sociali, su loro richiesta congiunta, l'attuazione della direttiva, in linea con l'articolo 153, paragrafo 3, del TFUE. Sebbene il monitoraggio proposto si riveli potenzialmente problematico. Anche in questo caso è necessaria una risposta dettagliata da parte nostra.

Secondo la Commissione, una raccomandazione del Consiglio potrebbe invitare "gli Stati membri a stabilire le condizioni per garantire salari minimi equi". Essa fornirebbe una guida politica e stabilirebbe un quadro politico comune a livello UE, senza fissare requisiti obbligatori specifici. "Come nel caso di una direttiva, non toglierebbe agli Stati membri e alle parti sociali la libertà di fissare il livello dei salari minimi". Gli strumenti previsti per monitorare l'attuazione di questo strumento non vincolante potrebbero comprendere il benchmarking, lo scambio di buone pratiche e il lavoro congiunto con gli Stati membri e le parti sociali sullo sviluppo di strumenti statistici e di monitoraggio. Un quadro di benchmarking dedicato, integrato nel semestre europeo, potrebbe essere uno strumento privilegiato per l'operatività di alcuni elementi dell'iniziativa.

La Commissione propone che entrambi gli strumenti si basino sull'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del TFUE e siano quindi ancorati al settore della politica sociale (si tratta di una conferma molto importante rispetto alla prima fase di consultazione).

Infine, domanda 4

4) Le parti sociali dell'UE sono disposte ad avviare negoziazioni per la conclusione di un accordo ai sensi dell'articolo 155 del TFUE in relazione a uno degli elementi di cui al paragrafo 5 del documento?

Questa è la domanda tradizionale che consente alle parti sociali - se lo desiderano - di prendere in mano lo sviluppo dell'iniziativa in tutto o in parte e di negoziare in vista della conclusione di un accordo.

In sintesi, quindi, la seconda fase della consultazione non è una proposta chiara della Commissione, ma è un passo avanti nella direzione auspicata dalla CES nella risposta alla prima fase di consultazione . C'è ancora molto lavoro da fare da parte della CES per analizzare le proposte e sostenerne la base logica. Per essere efficaci avremo bisogno del coinvolgimento attivo di tutti i nostri affiliati.